



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 397 del 2022, proposto da Maria Ragusa, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Cannizzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Bagheria, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- della illegittimità del silenzio rifiuto formatosi sulla istanza di accesso agli atti trasmessa al comune di Bagheria in data 17.01.2022 con la quale l'attuale ricorrente ha chiesto di poter visionare e di ottenere copia dell'intera pratica edilizia relativa al proprio immobile sito in Bagheria, in Corso Italia n. 24 identificato al Foglio 9, particella 1110, al fine di predisporre e inoltrare all'Ufficio Tecnico la relativa istanza per “eseguire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul proprio immobile, nonché per verificarne lo stato legittimo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2022 il cons. Nicola Maisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato in data 1° marzo 2022, e depositato il successivo 10 marzo, la ricorrente ha impugnato il silenzio che si è formato sulla sua richiesta di accesso agli atti inoltrata al Comune di Bagheria in data 17 gennaio 2022.

Ha in particolare precisato di avere chiesto, in detta istanza, al Comune di Bagheria *“di poter visionare e di ottenere copia dell’intera pratica edilizia relativa al proprio immobile sito in Bagheria, in Corso Italia n. 24 identificato al Foglio 9, particella 1110” al fine di predisporre e inoltrare all’Ufficio Tecnico la relativa istanza per “eseguire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul proprio immobile, nonché per verificarne lo stato legittimo”*; nessun riscontro è pervenuto da parte del Comune intimato.

Non si è costituito il Comune di Bagheria.

Alla camera di consiglio fissata per la sua discussione, il ricorso è stato posto in decisione.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Parte ricorrente ha fornito prova di avere debitamente inoltrato al Comune di Bagheria l’istanza di accesso agli atti sopra specificata; da tale istanza si ricava con chiarezza la legittimazione e l’interesse della ricorrente a prendere visione degli atti richiesti.

Il Comune di Bagheria, che non si è neanche costituito nel presente giudizio, non risulta che abbia fornito alcuna motivazione sulle ragioni per le quali non ha consentito alla ricorrente l’accesso agli atti richiesti.

Sulla base della documentazione in atti, il ricorso deve pertanto essere accolto e, per l'effetto, dichiarato l'obbligo del Comune di Bagheria di consentire alla ricorrente l'accesso agli atti richiesti con l'istanza inoltrata in data 17 gennaio 2022, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza.

Per l'ipotesi di eventuale ulteriore inadempienza del Comune di Bagheria, si nomina fin d'ora, quale commissario ad acta, il Segretario comunale del Comune di Bagheria, affinché provveda in via sostitutiva, nell'ulteriore termine di trenta giorni. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie secondo quanto indicato in motivazione.

Condanna il Comune di Bagheria al pagamento delle spese di giudizio, in favore della ricorrente, che liquida nel complessivo importo di €. 800,00, oltre spese generali, I.V.A. e c.p.a.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati:

Nicola Maisano, Presidente, Estensore

Raffaella Sara Russo, Referendario

Fabrizio Giallombardo, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Nicola Maisano

IL SEGRETARIO

LAVORI PUBBLICI